

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 006/PS (2018/2019)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N.002/PS – RIUNIONE DEL 20 SETTEMBRE 2018

COLLEGIO

Avv. Ottorino GIUGNI – Presidente; Avv. Filippo BUCALO, Avv. Fabio CAZZOLA, Dott. Antonio DEL GRECO,
Avv. Alfredo VITALE – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario.

1) PROCEDIMENTO N. 10/PS STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 A CARICO DI VOLPI CARLO E CHILLARI ACHILLE.

Nel procedimento disciplinare N. 10/PS SS 17-18 a carico dei Sig.ri Chillari Achille e Volpi Carlo

Premesso in fatto

Con esposto 11.12.17 al Consiglio Federale della F.I.G.C. il procuratore sportivo Andrea Cattoli ha chiesto l'autorizzazione ad adire l'autorità giudiziaria ordinaria nei confronti dei procuratori sportivi Carlo Volpi e Achille Chillari.

Nell'esposto, il procuratore Andrea Cattoli riferiva di comportamenti di grave minaccia, violenza privata, danneggiamento aggravato, con conseguenti lesioni, avvenuti nella tarda serata del 24.11.17 all'uscita dello stadio Garilli di Piacenza e tenuti nei suoi confronti dai procuratori sportivi Carlo Volpi e Achille Chillari; riferiva anche che ai fatti avrebbero assistito i suoi due amici Raffaele Petrellese e Giuseppe Di Carlo e che il comportamento di Carlo Volpi e Achille Chillari derivava dal passaggio della procura del calciatore Nicola Bellomo dal procuratore sportivo Volpi allo stesso Cattoli; che inoltre, in relazione agli episodi di violenza privata, era intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato, nella prima mattinata del 25.11.17.

La F.I.G.C. ha rimesso gli atti alla Procura Federale; la Procura Federale ha poi rinviato l'esposto, per competenza ex art. 9.1 del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo, alla Commissione Procuratori Sportivi; la Commissione ha aperto un fascicolo disciplinare nominando relatore/istruttore l'avv. Fabio Cazzola.

La Procura Federale, a seguito di specifica richiesta della Commissione ex lettera A), comma 5, Regolamento per le procedure innanzi alla Commissione Procuratori Sportivi, ha proceduto ad indagini, interrogando i testimoni (indicati nell'esposto come presenti ai fatti) ed acquisendo il verbale redatto dagli agenti di Polizia intervenuti.

All'esito di tali indagini, la Commissione Procuratori ha provveduto a contestare i capi di incolpazione (allegati al fascicolo d'ufficio) ai procuratori Volpi e Chillari, fissando il dibattimento per la riunione del 20.9.18.

Il procuratore Volpi e il difensore del procuratore Chillari hanno inviato memorie difensive.

Alla riunione del 20.9.18, erano presenti il procuratore Chillari, con il suo difensore, e il procuratore Volpi, nonché l'esponente procuratore Cattoli, con il suo legale.

Il procuratore Cattoli ha confermato il contenuto del suo esposto.

Il procuratore Volpi ha insistito sulla sua estraneità (precisando peraltro che il termine "coniglio" era stato proferito dal procuratore Chillari).

Il difensore del procuratore Chillari ha insistito sulla richiesta di assoluzione per la presenza di alcune contraddizioni nelle testimonianze.

Tutto ciò premesso in fatto, il Collegio ritiene che la responsabilità degli incolpati sia ampiamente provata per i seguenti

MOTIVI

Innanzitutto l'esposto del procuratore Cattoli è preciso e circostanziato ed è sostanzialmente confermato sia dalle dichiarazioni rese dai testimoni presenti (sentiti dagli Agenti di Polizia della Questura di Piacenza nell'immediatezza e successivamente dalla Procura Federale) sia dai riscontri concreti (il danno riportato dalla vettura del procuratore Cattoli e il referto del pronto soccorso) sia dalla parziale ammissione riferita in dibattimento dal procuratore Chillari nonché dell'unica ammissione fatta di Volpi che ha di fatto confermato l'ingiuria del Chillari nei confronti del procuratore Cattoli.

In particolare i testi Di Carlo e Petrellese hanno espressamente confermato (verbale di sommarie informazioni 25.11.17 ore 0,20 agli Ufficiali di P.G. di Piacenza e audizione da parte della Procura Federale in data 18.5.18) il pugno del procuratore Volpi alla Porsche del procuratore Cattoli, l'inseguimento alla vettura del procuratore Cattoli, le minacce. Conferma sostanzialmente simile è stata data alla Procura Federale anche dal teste Bellomo.

Esistono, inoltre, anche indizi gravi precisi e concordanti sulla responsabilità degli incolpati:

- la presenza allo stadio di Vicenza del procuratore Chillari, che pure non era interessato alla controversia tra i procuratori Cattoli e Volpi;
- il fatto che il procuratore Volpi, con il procuratore Chillari, abbiano a lungo atteso il procuratore Cattoli alla fine della partita;
- il comportamento processuale dei procuratori Volpi e Chillari, che non hanno fornito nessuna concreta giustificazione della loro presenza allo stadio;
- il fatto che il procuratore Volpi, a distanza di oltre un'ora e mezza (quando fu fermato dagli agenti del Commissariato), fosse ancora in zona;

Il comportamento tenuto dai procuratori Volpi e Chillari viola certamente i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis del C.G.S. della F.I.G.C., atteso che l'attività di procuratore sportivo è rilevante per l'ordinamento federale e che il comportamento da loro tenuto è stato commesso addirittura con dolo rendendo evidente la loro responsabilità.

Peraltro i fatti, così come contestati e provati, sono di una certa gravità: invero, i comportamenti dolosi tenuti dagli incolpati appaiono ingiuriosi, minacciosi al limite dell'intimidazione, addirittura pericolosi (nell'inseguimento e nella costrizione a fermarsi), certamente dannosi.

Ne segue che, ai sensi dell'art. 9.2 del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo, la Commissione ritiene di applicare, tenendo conto della gravità di tali condotte, del comportamento non collaborativo degli incolpati, del numero dei fatti contestati (sia pur legati dal vincolo della continuazione) e della loro durata, la sanzione disciplinare di mesi cinque di sospensione dal Registro per il procuratore Volpi e di mesi due di sospensione per il procuratore Chillari (tenendo conto, per quest'ultimo, della sua partecipazione diretta a solo alcuni dei fatti contestati al procuratore Volpi);

PQM

La Commissione procuratori Sportivi infligge le seguenti sanzioni:

- al sig. Carlo Volpi la sospensione dal Registro per la durata di mesi cinque (5);
- al sig. Chillari Achille la sospensione dal Registro per la durata di mesi due (2).

Il Segretario
Fabio Pesce

IL PRESIDENTE
Ottorino Giugni

Pubblicato in Roma il 17 ottobre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbri